



# COMUNE DI TARANTO

G A B I N E T T O

N° 145 Reg. Gen. Ord.

originale

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che le precedenti disposizioni emanate con le ordinanze sindacali N° 1339 del 03/11/1962 e N° 363 del 26/05/1988 non hanno eliminato e neppure attenuato il grave problema costituito dai rifiuti urbani, ovvero il getto incontrollato dei sacchetti di rifiuti, in tutte le ore del giorno, negli appositi cassonetti stradali;

Considerato, altresì, che è necessario adottare misure adeguate per reprimere l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei materiali di risulta rinvenienti dai vari insediamenti civili, sia inerti che pericolosi, lungo i litorali, le spiagge, le strade di raccordo, le aree libere dell'abitato e dell'agro, nonché nelle acque fluviali e marine;

Ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza sull'osservanza delle norme che disciplinano i rifiuti, in modo da prevenire i potenziali effetti negativi sull'ambiente, nonché i rischi per la salute pubblica;

Visto le ordinanze in premessa citate;

Visto le norme di cui agli artt. 141 e seguenti del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, approvato con Deliberazione N° 120 del 20/11/1998;

Visto la Legge Regionale N° 17 del 13/08/1993, concernente l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;

Visto il Decreto Legislativo N° 22 del 05/02/1997 (Decreto Ronchi), modificato dal Decreto Legislativo N° 389 del 08/11/1997 e dalla Legge N° 426 del 09/12/1998, in materia di rifiuti;

Vista la direttiva CEE N° 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 26/04/1999, pubblicata sulla G.U. N°62 SERIE SPECIALE del 07/06/1999;

Visti gli artt. 106 e 107 del T.U. - Legge Comunale e Provinciale N° 363 del 03/03/1934, rimasti ancora in vigore per effetto dell'articolo 64 - 1° comma - lettera "C" - della Legge N° 142 dell' 08/06/1990, modificati dall'articolo 16 della Legge N° 689 del 24/11/1981;

Visto l'articolo 158 - II° comma - lettera "N" - N° 6 del Codice della Strada - Decreto Legislativo, N° 285 del 30/04/1992;

Visto la Legge N° 142 dell' 08/06/1990;

  
**COMUNE DI TARANTO**  
**GABINETTO**

**ORDINA**

**I SACCHETTI DEI RIFIUTI DOMESTICI DEVONO ESSERE INTRODOTTI NEGLI APPOSITI CASSONETTI STRADALI NELL'ARCO DI TEMPO COMPRESO TRA LE - ORE 18.00 E LE ORE 22.00 DI TUTTI I GIORNI**

**PERTANTO E' VIETATO**

1. Introdurre rifiuti nei cassonetti in ore diverse da quelle consentite;
2. Introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume: scatole di cartone, imballaggi di plastica, etc. dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione;
3. Depositare sacchetti intorno ai cassonetti o al disopra di essi;
4. Introdurre nei cassonetti materiali accesi o infiammabili in modo da provocare incendi;
5. Lasciare in sosta i veicoli davanti a cassonetti in modo da impedire le operazioni di svuotamento e/o lavaggio ai mezzi dell'A.M.I.U.;

**INOLTRE E' VIETATO**

- A) Gettare o depositare immondizie o rifiuti di qualsiasi genere sulle pubbliche vie o giardini pubblici, aree libere pubbliche o private, sui litorali e, spiagge, nonché in mare conseguentemente i materiali di risulta rinvenuti dalle costruzioni o da ogni altro insediamento civile dovranno essere conferiti presso le discariche o altri luoghi all'uopo destinati dalla Pubblica Amministrazione, mentre i rifiuti tossici e nocivi o comunque pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica dovranno essere conferiti presso le discariche specializzate allo smaltimento di essi, perché sicure e controllate.

**CHIUNQUE** si rende responsabile di abbandono, scarico e smaltimento di materiali inerti di risulta, provenienti da vari insediamenti civili, nonché di materiali tossici e nocivi e, comunque, pericolosi per l'ambiente e la salute umana, e quant'altro previsto al punto - A -, verrà perseguito con le sanzioni amministrative e penali previste dal Decreto Legislativo N° 22 del 05/02/1987 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal Palazzo di Città, addì 22 MAR. 2000



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**dr. Cosimmo IPPOLITO**